



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 72 del 09/04/2021

Modifiche alla Legge regionale 24 luglio 2006, n.18: Istruzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione

Firmato da: Carmela Fiola; Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Proposta di Legge

“Modifiche alla Legge regionale 24 luglio 2006, n. 18: Istruzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”

a firma di

Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Relazione Descrittiva

Come è noto la Regione Campania è stata una delle prime in Italia a dotarsi della figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

La figura di garanzia, infatti, è stata introdotta con la legge regionale del 24 luglio 2006, n. 18: *“Istruzione dell’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”*.

L’articolato legislativo è molto minuzioso nella definizione dei compiti del Garante, che deve occuparsi, così come previsto all’art. 1 della legge, delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, nonché delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Ciononostante, a quindici anni dalla introduzione in Campania della figura del Garante, si sente l’esigenza di intervenire sulla legge istitutiva da un lato al fine di allineare l’Ufficio del Garante regionale a quello del Garante nazionale, istituito successivamente con D.L. n. 146, del 2013 convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10 e dall’altro per meglio rispondere alle problematiche ed alle criticità riscontrate nel corso dell’azione quotidiana a tutela dei ristretti e, più in generale, di tutti coloro che sono privati della libertà personale.

Proprio in quest’ottica vanno lette le modifiche proposte all’art. 1 (Ufficio del Garante) della legge regionale n.18. Infatti, ad oggi, non è possibile escludere dal novero delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale coloro che sono affidati alle R.E.M.S. (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza), strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali (infermi di mente) e socialmente pericolosi. Sempre in questa direzione si inserisce anche il riferimento a coloro che sono affidati agli U.E.P.E. (Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna) presenti sul territorio regionale. Quest’ultimi intercettano una grande fetta di persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il difficilissimo compito di favorirne reinserimento sociale.

Altro punto importante delle proposte di modifica è il potenziamento dell’Osservatorio regionale sulla condizione della detenzione, già previsto dall’art. 2 (Costituzione, incompatibilità e revoca) della legge regionale. Attraverso il coinvolgimento diretto di consiglieri regionali all’interno di questo organismo la novella legislativa mira ad ottenere una partecipazione sempre maggiore della



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

politica nelle vicende dei soggetti privati della libertà personale che spesso lamentano la distanza delle Istituzioni.

Si segnala inoltre quanto proposto all'art. 4 (Organizzazione e regolamento) della legge n. 18 del 2006. Non può tacersi che sin dalla sua istituzione l'Ufficio del Garante regionale abbia fatto fatica a riscontrare le numerosissime istanze provenienti dai soggetti detenuti nelle diciotto carceri presenti sul territorio regionale. A costoro si aggiungono poi tutti quei soggetti che, a vario titolo, rientrano nella definizione di soggetto privato della libertà personale di cui all'art. 1 della legge regionale. È chiaro quindi che l'Ufficio necessita di un potenziamento d'organico per poter adempiere al meglio ai propri compiti che, a titolo esemplificativo, consistono nel monitoraggio delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia minorile e delle comunità, nell'intrattenere rapporti con le relative Amministrazioni (per esempio Tribunali/Uffici di Sorveglianza, D.A.P., P.R.A.P. etc.) nei colloqui con i detenuti e con i loro familiari, nell'organizzazione di convegni e nella realizzazione di pubblicazioni.

Da ultimo all'art. 5 (Funzioni) della legge n. 18 del 2006 si propone di consentire al Garante di stipulare accordi operativi ed intese con il Garante nazionale, con soggetti organizzati del mondo penitenziario, con il sistema integrato dei servizi sociali (ex legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11), nonché con le Università e le Fondazioni, al fine di promuovere specifici interventi rieducativi per realizzare progetti, soprattutto di reinserimento sociale, per i privati della libertà personale.

Relazione Finanziaria



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 1

(Ufficio del Garante)

I comma 2 e 3 dell'articolo 1 sono così modificati:

2. *“Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) e nelle strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, o comunque nelle strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché coloro che sono affidati agli U.E.P.E. presenti sul territorio regionale.*

3. *Per le persone sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), il Garante riceve apposita informativa del loro ricovero dal Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura della Regione, dalla Direzione sanitaria del presidio ospedaliero o dell'Azienda ospedaliera, anche universitaria. L'informativa deve comprendere i dati anagrafici e di stato civile, nonché le relative certificazioni mediche e l'ordinanza sindacale di sottoposizione al trattamento sanitario obbligatorio”.*



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 2

(Costituzione, incompatibilità e revoca)

I commi 4 e 7 dell'articolo 2 sono così modificati:

“4. Il Garante non può esercitare durante il mandato attività di lavoro autonomo o subordinato che determinino una situazione di conflitto, anche potenziale, con lo svolgimento della funzione. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio

7. Presso l'ufficio del Garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale, composto da esperti, associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alle materie di competenza del Garante. I componenti dell'osservatorio sono nominati, su proposta del Garante, con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nell'osservatorio due suoi delegati fra i consiglieri regionali espressione uno della maggioranza ed uno dell'opposizione. Restano in carica cinque anni e svolgono tale funzione gratuitamente”.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 3

(Indennità di funzione)

Il comma 1 è così modificato:

“1. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione pari al quaranta per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio, al Garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali”.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 4

(Organizzazione e regolamento)

Il Comma 1 dell'articolo 4 è così modificato:

“1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, in modo adeguato a garantire lo svolgimento delle funzioni assegnate al Garante e quantificate in almeno cinque unità di personale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento. L'ufficio del Garante può avvalersi di personale comandato sia dal Consiglio regionale sia dalla Giunta regionale”.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 5

(Funzioni)

La lettera h) dell'articolo 1 è così modificato:

“h) può stipulare accordi operativi e intese con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale per assumere funzioni e compiti da questo delegati e/o per cooperare al raggiungimento di finalità comuni nell’ambito delle rispettive competenze, nonché con i soggetti organizzati del mondo penitenziario e con quelli del sistema integrato degli interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 per promuovere specifici interventi, nonché Università e Fondazioni”.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 8 è così modificato:

“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con euro 100000 per gli anni 2021 -2022-2023 a valere sul Titolo 1 missione 12 programma 4 del bilancio della Regione Campania “Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. *La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania".*
- 3.